

TI_GERICHTE 36.2016.117 vom 17. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.117

FR: TI_GERICHTE 36.2016.117 du 17 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 36.2016.117 del 17 gennaio 2017

Regeste

Richiesta di assunzione dei costi di trasporto ai sensi dell'art. 26 OPre respinta non essendo dati i presupposti. Applicazione della giurisprudenza federale secondo cui atti correnti della vita quotidiana effettuata da parenti sono di norma resi a titolo gratuito

Erwägungen

E. 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). Per una critica all'ultima giurisprudenza sul tema si veda il contributo dottrinale pubblicato in RtiD 2016 I 307 ss. nel merito 2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l'assicuratore deve assumersi i costi per un importo annuo massimo di fr. 500 per i trasposti del ricorrente da _____ a _____ effettuati per il tramite di un'automobile della ditta _____. 3. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LAMal l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Per l'art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal queste prestazioni comprendono un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio. Secondo l'art. 33 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all'art. 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 32 capoverso 1. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), a cui il Consiglio federale ha delegato le competenze sopra menzionate (cfr. art 33 cpv. 5 LAMal in combinazione con l'art. 33 lett. g OAMal), ha promulgato l'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29 settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31). L'art.

E. 26

cpv. 1 OPre prevede che l'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile. Secondo l'art. 26 cpv. 2 OPre il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso. Per l'art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal sono fornitori di prestazioni le imprese di trasporto e di salvataggio. Secondo l'art. 56 OAMal chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratore-malattie un contratto d'esecuzione di trasporti o di salvataggi, può esercitare a carico di questo assicuratore le imprese di trasporto e di salvataggio. 4. In una sentenza

9C_759/2011 del 4 maggio 2012, al consid. 3.4, il TF ha rammentato che l'art. 26 OPre non indica alcun mezzo di trasporto specifico che potrebbe essere preso in considerazione per gli spostamenti previsti da questo disposto e la sola esigenza posta dalla norma concerne l'adeguatezza del mezzo utilizzato. In particolare non si può dedurre dall'articolo in esame che possono essere rimborsati solo i costi dei trasporti effettuati tramite un veicolo specialmente equipaggiato per il trasporto delle persone ammalate. Quando una persona assicurata non può utilizzare, per ragioni mediche, attestate da un medico, i trasporti pubblici o il proprio mezzo di trasporto, ossia quando è costretto, per recarsi presso un fornitore di prestazioni, a ricorrere ai servizi di un'impresa di trasporto, le condizioni per una presa a carico dei costi da parte della LAMal, sono adempiute. Se per esempio il ricorso ad una impresa di taxi è una soluzione adeguata, l'assicurato ha diritto, nei limiti fissati dalla legge e dalle ordinanze, al rimborso dei costi (DTF 124 V 338 consid. 2c/bb; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.4 con riferimenti). Secondo il sistema previsto dalla LAMal, le prestazioni in ambito di trasporto e di salvataggio a carico dell'assicuratore malattie possono concernere unicamente le imprese che effettuano il trasporto di persone a titolo professionale (art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con riferimenti). Nella misura in cui la LAMal enumera esaustivamente i fornitori di prestazioni abilitati a praticare a carico della LAMal, non c'è posto, attualmente, per il rimborso di prestazioni effettuate da un parente, tranne nel caso in cui questa stessa persona ha lei stessa la qualità di un professionista che riempie le condizioni fissate dalla legge per praticare a carico della LAMal (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con riferimenti; sentenza K 156/04 del 21 giugno 2006 consid. 4.2 pubblicata in RAMI 2006 n° KV 376 pag. 303; cfr. anche DTF 125 V 430 e 435). Nella già citata sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 il TF al consid. 3.6 ha confermato il rifiuto di mettere a carico della LAMal i costi del trasporto poiché la prestazione non è stata effettuata da un'impresa di trasporto professionale. Considerato il carattere esaustivo delle prestazioni a carico della LAMal (cfr. art. 25 cpv. 2 LAMal) e dei fornitori di prestazione ammessi a praticare a carico della LAMal (art. 35 cpv. 2 LAMal), il TF ha evidenziato di non essere competente per poter mettere in discussione una scelta voluta dal legislatore che deriva sia da obiettivi di politica sociale fissati da quest'ultimo che dall'opportunità. L'Alta Corte ha poi affermato che è ammesso che gli atti correnti della vita quotidiana effettuati da parenti, come quello concernente l'oggetto del litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà reciproca su cui si fonda la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente, a qualsiasi forma di monetizzazione (consider. 3.6 in fine: “[...] Il est d'ailleurs admis que les actes courants de la vie quotidienne effectués par des parents ou des proches - tel que celui faisant l'objet du litige - sont, compte tenu des valeurs de solidarité réciproque sur lesquelles demeure fondée notre société, normalement rendus à titre gracieux et échappent, pour l'heure, à une quelconque forme de monétarisation. Dans ce contexte, on ne voit pas très bien, et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, en quoi le fait que sa mère soit également sa représentante thérapeutique justifierait une approche différente de la situation “). 5. In concreto la situazione è simile a quella giudicata con sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012. Il ricorrente necessita di aiuto per il trasporto dal suo domicilio fino a _____. Egli tuttavia non ha fatto capo ad un'impresa che effettua il trasporto di persone a titolo professionale (lo scopo della _____ è: “ Il noleggio di macchinari compatti con attrezzature annesse, la manutenzione di strade, il servizio di spazzaneve e di spandisale, lo smaltimento di rifiuti vegetali, la manutenzione di giardini e l'esecuzione di piccoli lavori di muratura. La società potrà effettuare tutte le operazioni

finanziarie, commerciali e immobiliari connesse con lo scopo sociale, come pure partecipare a società simili”; doc. I; art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con riferimenti), bensì, come emerso dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. VII e VIII), ha noleggiato un’automobile (una Fiat 500), la quale è poi stata guidata, a dipendenza delle esigenze e disponibilità, da suoi parenti stretti (padre, madre o fratello). Non avendo fatto capo a un fornitore di prestazioni abilitato a praticare a carico della LAMal ai sensi degli art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal e 56 OAMal, non vi è alcuno spazio per mettere i costi del trasporto a carico dell’assicuratore convenuto (cfr. anche art. 25 cpv. 2 LAMal). Il ricorso andrebbe respinto già solo per questo motivo. Inoltre, lo stesso insorgente evidenzia che normalmente i trasporti vengono effettuati “prevalentemente” tramite il padre, il quale si è pure già occupato di trasportare il ricorrente anche in strutture site fuori dal Canton Ticino (cfr. doc. I pag. 7: “[...] Si fosse trattato di percorsi isolati, senza continuità strutturale dettata da motivi clinici, e non contraddistinti da un lasso temporale esteso, l’opzione più semplice del trasporto organizzato ad hoc poteva stare. E’ del resto quello che è capitato più volte, e capita tuttora, quando il mio assistito deve essere accompagnato in processi terapeutici “minori” rispetto alla permanenza giornaliera in clinica diurna; ad esempio la fisioterapia in studio o la logopedia, ma anche nei percorsi verso stazioni ospedaliere cantonali o extracantonali. In questi casi è prevalentemente il genitore del mio assistito che si occupa dei trasporti [...]” e doc. I, pag. 8: “[...] Per il resto, al di là dell’esigenza di trasporto strutturato che emana dal gravame in narrativa, il padre del mio assistito si è occupato personalmente più e più volte di accompagnare il figlio in procedimenti di cure, sia, come detto, nel Cantone che fuori di esso (supra, p.to ii). Facendosi carico anche dei costi afferenti. In casu l’estensione del periodo temporale implicato non poteva prescindere da un trasporto strutturato [...]”). Ciò è proprio quanto avviene con il noleggio dell’automobile presso la ditta _____. Non vi è del resto motivo per ritenere che per recarsi in una struttura oltre Gottardo il tempo complessivo impiegato sia molto inferiore rispetto a quello necessario per recarsi da _____ a _____ per i trattamenti che vengono effettuati dalle 9:00 di mattina fino alle 16:00. Del resto, come rileva l’assicuratore nella decisione impugnata, l’Alta Corte ha già stabilito che gli atti correnti della vita quotidiana effettuati da parenti, come quello concernente l’oggetto del litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà reciproca su cui si fonda la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente, a qualsiasi forma di monetizzazione (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012, consid. 3.6 in fine: “[...] Il est d'ailleurs admis que les actes courants de la vie quotidienne effectués par des parents ou des proches - tel que celui faisant l'objet du litige - sont, compte tenu des valeurs de solidarité réciproque sur lesquelles demeure fondée notre société, normalement rendus à titre gracieux et échappent, pour l'heure, à une quelconque forme de monétarisation. Dans ce contexte, on ne voit pas très bien, et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, en quoi le fait que sa mère soit également sa représentante thérapeutique justifierait une approche différente de la situation “). Pur comprendendo la difficile situazione valetudinaria in cui si trova il ricorrente e gli sforzi messi in atto dai famigliari per aiutare l’insorgente, alla luce di quanto sopra esposto, non trattandosi in concreto di un trasporto professionale, bensì di un noleggio di un’automobile guidata da un genitore o dal fratello, non è possibile per poter mettere i costi del trasporto a carico della LAMal (art. 25 cpv. 2 LAMal; art. 35 cpv. 2 LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.